

COMUNE DI GUILMI

CAPO 01

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 01

DENOMINAZIONE

01. IL COMUNE DI GUILMI E' L'ENTE LOCALE CHE RAPPRESENTA E TUTELA GLI INTERESSI DELLA COMUNITA' INSEDIATA SUL PROPRIO TERRITORIO E NE PROMUOVE LO SVILUPPO SOCIALE, ECONOMICO E CIVILE.

02. LA COMUNITA' DI GUILMI SI AUTOGOVERNA NEL RISPETTO DELLE LEGGI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DELLE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

SIGILLO E GONFALONE

01. IL COMUNE DI GUILMI DEVE AVERE UN PROPRIO STEMMA, CHE RIPRODUCE NEGLI ATTI CON STAMPA E CON APPOSITO SIGILLO E UN PROPRIO GONFALONE, CHE PUO' ESSERE ESIBITO NELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI SOLO SE ACCOMPAGNATO DAL SINDACO O UN SUO DELEGATO.

ART. 03

TERRITORIO

01. IL TERRITORIO COMUNALE SI ESTENDE PER HA 1298 E CONFINA CON I COMUNI DI ROCCASPINALVETI, MONTAZZOLI, ATESSA E CARPINETO SINELLO.

02. AI FINI DEGLI INSEDIAMENTI ABITATIVI ESSO SI DIVIDE IN:

- A) CENTRO CAPOLUOGO;
- B) CONTRADE E CASE SPARSE.

ART. 04

SEDE

01. GLI ORGANI E GLI UFFICI COMUNALI HANNO SEDE NEL CENTRO CAPOLUOGO IN PIAZZA ITALIA, 54 . IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO COMPETENTE A DELIBERARE UNA DIVERSA UBICAZIONE DELLA SEDE CHE COMUNQUE NON POTRA' MAI ESSERE SCELTA AL DI FUORI DEL CENTRO CAPOLUOGO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO" PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

CAPO 02

FUNZIONI

ART. 05

ATTRIBUZIONI PROPRIE

01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE PRINCIPALMENTE NEI

SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO NON SIA

ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

ART. 06

FUNZIONI STATALI

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE.

02. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

ART. 07

METODO OPERATIVO

01. IL COMUNE PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ELABORA, ADOTTA E REALIZZA PROGRAMMI A BREVE MEDIO E LUNGO TERMINE, RICERCA E PROMUOVE LA COLLABORAZIONE DI ALTRI ENTI PUBBLICI, DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI E DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

ED IN GENERALE DI TUTTE LE FORZE ECONOMICHE PRESENTI ED OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

ART. 08

COOPERAZIONE

01. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI PROPRIE E QUELLE ATTRIBUITE DALLO STATO E DALLA REGIONE, ATTUANDO OVE POSSIBILE LE MIGLIORI FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

02. IL COMUNE, PER UNA MIGLIORE QUALITA' ED ECONOMICITA' DEI SERVIZI, PUO' DELEGARE LE FUNZIONI PROPRIE ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA QUALE FA PARTE.

ART. 09

PROGRAMMI SOVRACOMUNALI

01. IL COMUNE PARTECIPA ALLA DETERMINAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI E DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO REGIONALE E COLLABORA ALL'ATTUAZIONE DI QUESTI CON PROPRI PROGRAMMI SECONDO I PRINCIPI E LE DIRETTIVE DELLE LEGGI REGIONALI.

02. NELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IL COMUNE COLLABORA ALLA ELABORAZIONE DEI PIANI REGIONALI E PROVINCIALI E NE ATTUA I CONTENUTI E GLI OBIETTIVI CON PROPRI PIANI DI INTERVENTO.

ART. 10

REGOLAMENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DOVRA' ADOTTARE APPOSITI REGOLAMENTI PER IL MIGLIORE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.

02. TUTTI I REGOLAMENTI COMUNALI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA

DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA.

03. GLI ORIGINALI DEI REGOLAMENTI SONO CUSTODITI A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE E POSSONO ESSERE CONSULTATI DA TUTTI COLORO CHE NE HANNO INTERESSE.

CAPO 03

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 11

ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE E VALORIZZA LE ASSOCIAZIONI LIBERE E VOLONTARIE CHE SI COSTITUISCONO TRA I PROPRI CITTADINI. IN PARTICOLARE PROMUOVE LE ASSOCIAZIONI TRA GLI ANZIANI, GLI HANDICAPPATI, TRA I GIOVANI, QUELLE FEMMINILI, LE ASSOCIAZIONI CULTURALI, LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, LE ASSOCIAZIONI, GLI ISTITUTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE DEL COMUNE. PROMUOVE LE ASSOCIAZIONI DI RICERCA E DI PROMOZIONE DEI VARI SETTORI DELL'ECONOMIA LOCALE. CON APPOSITO REGOLAMENTO SARANNO STABILITE LE MODALITA' PER L'EVENTUALE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SUDETTE ASSOCIAZIONI.

ART. 12

PARTECIPAZIONE ATTIVA DELLE ASSOCIAZIONI

01. TUTTE LE ASSOCIAZIONI, LIBERAMENTE COSTITUITESI, HANNO DIRITTO DI PRESENTARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE SUI SETTORI DI APPARTENENZA PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. LE PROPOSTE DELIBERATE CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEGLI ISCRITTI, SE RICHIESTO SARANNO INSERITE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRE MESI, DOPO LA VERIFICA DI AMMISSIBILITA' ENTRO UN MESE DA PARTE DELLA GIUNTA, CHE DECIDERA' CON PROPRIO ATTO DELIBERATIVO DA COMUNICARE AGLI INTERESSATI.

02. A TAL UOPO LE ASSOCIAZIONI DOVRANNO, ENTRO IL 31 GENNAIO DI OGNI ANNO, DEPOSITARE PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE L'ELENCO DI TUTTI GLI ASSOCIATI. LE PROPOSTE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE DEBONO ESSERE ARTICOLATE, REDATTE SOTTO FORMA DI VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI E PRESENTATE ALLA SEGRETERIA COMUNALE ACCOMPAGNATE DA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE FINALITA', CHE VANTAGGI E DELLA LEGITTIMITA' DELL'ATTO PROPOSTO NONCHE' DA UNA RELAZIONE TECNICA SULLE COMPATIBILITA' FINANZIARIE DELLE PROPOSTE STESSE.

03. L'OBBLIGO DI SOTTOPORRE LE PROPOSTE ALL'ESAME SUDETTO, NASCE SOLO QUANDO L'ASSOCIAZIONE RAPPRESENTI ALMENO IL 30% DEI CITTADINI DI GUILMI INTERESSATI, CON L'INTESA CHE TALE NUMERO NON POTRA' MAI ESSERE INFERIORE AL 05% DEGLI ELETTORI ED ABBIA UNA PROPRIA SEDE E/O SEZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 13

PARTECIPAZIONE ATTIVA DELLE ASSOCIAZIONI SCOLASTICHE

01. I CONSIGLI DEI GENITORI, DEGLI STUDENTI ED I RESPONSABILI DELLE

STRUTTURE SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO POSSONO PRESENTARE PER IL TRAMITE DELLA SEGRETERIA COMUNALE, ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE SUI PROBLEMI DELLA SCUOLA.

02. LE PROPOSTE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DELL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE DEBONO ESSERE DELIBERATE DALLA MAGGIORANZA DELLE ASSEMBLEE

E VISTATE DAL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE COSI' FORMULATE SARANNO INSERITE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ENTRO UN MESE DALLA LORO PRESENTAZIONE.

ART. 14

PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI

01. I CITTADINI PARTICOLARMENTE IMPEGNATI NELLA CULTURA, NEL VOLONTARIATO, NELLO SPORT, NELL'ARTE, NELLA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI ED IN GENERALE NEI VARI SETTORI SOCIALI ED ECONOMICI, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. LE PROPOSTE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE DOVRANNO ESSERE ARTICOLATE E PRESENTATE ALLA SEGRETERIA COMUNALE ACCOMPAGNATE DALLE RELAZIONI ILLUSTRATIVA E TECNICA DI CUI AL COMMA 02 DELL'ARTT. 12 .

02. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE SARANNO SOTTOPOSTE ALL'ESAME PREVENTIVO DELLA GIUNTA ENTRO UN MESE DALLA PRESENTAZIONE PER LA VERIFICA DI AMMISSIBILITA'. LA GIUNTA CON PROPRIO ATTO DELIBERATIVO DECIDERA' SE SOTTOPORRE O MENO L'ISTANZA, LA PETIZIONE O LA PROPOSTA ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE DOVRA' DECIDERE ENTRO TRE MESI DALLA LORO PRESENTAZIONE. LE DECISIONI DELLA GIUNTA SARANNO COMUNQUE COMUNICATE AGLI INTERESSATI.

03. TUTTE LE ISTANZE E LE PETIZIONI DI CUI AL COMMA 01 E AGLI ARTT. 12 E 13 DOVRANNO RECARE LE SOTTOSCRIZIONI AUTENTICATE.

ART. 15

CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPRIA INIZIATIVA O SU RICHIESTA CON SOTTOSCRIZIONI AUTENTICATE DI ALMENO IL 30% DEGLI ELETTORI, SU PROBLEMI LOCALI DI INTERESSE GENERALE E DI PARTICOLARE RILEVANZA PUO' DECIDERE DI SENTIRE LA COMUNITA', I VARI ORGANISMI ASSOCIATIVI ED ENTI OPERANTI E PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

02. LE CONSULTAZIONI AVVENGONO CON LA SEGUENTE PROCEDURA:

A) IL CONSIGLIO COMUNALE CON PROPRIO ATTO STABILISCE I QUESITI DA SOTTOPORRE AI CITTADINI E LA DATA DI SPEDIZIONE E QUELLA DI RICONSEGNA;

B) A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE CHE SI AVVALE DELLA STRUTTURA DEI SERVIZI, DEL PERSONALE E MEZZI FINANZIARI DEL COMUNE, SI PROVVEDERA' MEDIANTE NOTIFICAZIONE O PLICO POSTALE A CONSEGNARE A TUTTI I CITTADINI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI ED AVENTI DIRITTO AL VOTO IL PLICO CONTENENTI I QUESITI ED UNA BUSTA, CHE DOVRA' ESSERE UGUALE PER TUTTI. I CITTADINI DOVRANNO RICONSEGNARE PERSONALMENTE AGLI UFFICI SEGNALATI LE BUSTE

CONTENENTI IL FOGLIO DEI QUESITI DEBITAMENTE CHIUSE E SENZA SEGNI PARTICOLARI.

03. I RESPONSABILI DEGLI UFFICI INCARICATI AL RICEVIMENTO DELLE BUSTE CONTROLLERANNO LE GENERALITA' DEL CITTADINO ELETTORE NELLE LISTE ELETTORALI E VI OPPORRA' IL SEGNO CHE LO STESSO HA PARTECIPATO ALLA CONSULTAZIONE. LE BUSTE, A COMINCIARE DAL GIORNO SUCCESSIVO ALL'ULTIMO DI RICEVIMENTO, SARANNO APERTE E VISTATE DAL SEGRETARIO COMUNALE ALLA PRESENZA DI ALMENO DUE DIPENDENTI DALLO STESSO INCARICATI; TUTTI I QUESITI VISTATI DAL SEGRETARIO E DAI DUE DIPENDENTI SARANNO RIMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE.

04. LA GIUNTA COMUNALE ENTRO UN MESE DAL RICEVIMENTO DELLE SCHEDE, DOVRA' PROVVEDERE CON PROPRIO ATTO DELIBERATIVO ALLA REDAZIONE DEI RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE. GLI AVVISI ED I RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE SARANNO PUBBLICATI ANCHE PER ESTRATTO IN TUTTI I LOCALI PUBBLICI E NEI LUOGHI MAGGIORMENTE FREQUENTATI.

ART. 16

PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI

01. CON APPOSITO REGOLAMENTO SARANNO DISCIPLINATE LE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI INTERESSATI ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE. IL SUDDETTO REGOLAMENTO DOVRA' ADEGUARSI AI PRINCIPI ED ALLE DIRETTIVE CONTENUTE DALLA LEGGE 241/90, AVENDO CURA DI RENDERE I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PIU' SNELLI.

CAPO 04

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 17

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI - TITOLARITA'

01. POSSONO ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI:

- A) I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI GUILMI;
- B) I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI GUILMI, CON ANCORA ELETTORI, CHE ABBIANO COMPIUTO IL SEDICESIMO ANNO DI ETA';
- C) I CITTADINI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI GUILMI, MA CHE IVI ESERCITANO IN MISURA PREVALENTE LA PROFESSIONE, L'IMPRESA, L'ATTIVITA' LAVORATIVA, O ABBIANO A DISPOSIZIONE BENI IMMOBILI E AZIENDALI;
- D) GLI STRANIERI E GLI APOLIDI RESIDENTI NEL COMUNE DI GUILMI;
- E) I RAPPRESENTANTI LEGALI, O LE PERSONE DA ESSI DELEGATE, DI PERSONE GIURIDICHE O DI ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE, AVENTI SEDE NEL COMUNE DI GUILMI O IN ESSO OPERANTI.

ART. 18

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DELLA LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO DA EMETTERE ENTRO TRE GIORNI DALLA RICHIESTA DI ACCESSO

CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DALL' APPOSITO REGOLAMENTO.
L' INUTILE SCADENZA DI TALE TERMINE PRECLUDE LA DENEGABILITA'
DELL' ESIBIZIONE.

ART. 19

DIRITTO DI PRENDERE VISIONE

01. OGNI CITTADINO HA DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO, DALLA GIUNTA E DAL SINDACO E QUELLI DI RILEVANZA ESTERNA ADOTTATI DAL SEGRETARIO COMUNALE.

02. OGNI CITTADINO HA DIRITTO DI AVERE COPIA DEI REGOLAMENTI E DEI PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE DIETRO PAGAMENTO DEL SOLO COSTO DELLA COPIA.

03. IL REGOLAMENTO DISPONE CIRCA GLI ORGANI O GLI UFFICI DEL COMUNE PRESSO IL QUALE DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA DI ACCESSO, LE MODALITA' DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA STESSA, LE FORME DI ESIBIZIONE E RILASCIO DEI DOCUMENTI, LA DETERMINAZIONE DELLE SPESE CHE DEVONO ESSERE CORRISPOSTE DALL' ISTANTE.

CAPO 05

AZIONE POPOLARE

ART. 20

AZIONE POPOLARE

01. LA COMUNITA' DI GUILMI E' L' UNICO GARANTE DEL BUON ANDAMENTO E DELL' IMPARZIALITA' DELLA AMMINISTRAZIONE LOCALE. CIASCUN ELETTORE PUO' FAR VALERE INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE. L' ELETTORE CHE INTENDE PROMUOVERE L' AZIONE DI CUI SOPRA, PUO' SE LO RITIENE OPPORTUNO, PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE IL SUO INTENDIMENTO CON APPOSITA MOTIVATA ISTANZA. OGNI ELETTORE CHE PER QUALSIVOGLIA MOTIVO VENGA A CONOSCENZA CHE SI STA PER COMPIERE UN REATO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI O DEI PUBBLICI DIPENDENTI NEI SUOI CONFRONTI O DI QUALSIASI ALTRO CITTADINO, HA IL DOVERE DI SEGNALARE TALE CIRCOSTANZA ALLE AUTORITA' COMPETENTI O AGLI ORGANI COMUNALI, AFFINCHÉ CIASCUNO NELL' AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE POSSA INTERVENIRE AFFINCHÉ NON SI REALIZZI IL FATTO CRIMINOSO.

CAPO 06

GLI ORGANI

ART. 21

ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

ART. 22

CONSIGLIO COMUNALE

01. L' ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI, LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI

DALLA LEGGE. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL' ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, SE CONSENTITA DALLE VIGENTI LEGGI IN MATERIA, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DELLE LORO AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. HANNO INOLTRE IL DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI E MOZIONI.

02. IL SINDACO E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE A 20 GIORNI QUANDO LO RICHIEDA 1/5 DEI CONSIGLIERI, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE. DEVE TRATTARSI DI QUESTIONI DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE E DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO MEDESIMO AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTT. 23 .

03. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENSO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI, COMPOSTE DAI CONSIGLIERI COMUNALI CHE RAPPRESENTINO PROPORZIONALMENTE, NELLA GLOBALITA' DELLE COMMISSIONI, LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO.

05. IL REGOLAMENTO DETERMINA I POTERI, L'ORGANIZZAZIONE E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

06. I CONSIGLIERI COMUNALI, SUBITO DOPO LA COMUNICAZIONE DELLA LORO ELEZIONE DEVONO COMUNICARE AL SEGRETARIO COMUNALE IL RISPETTIVO DOMICILIO, EVENTUALMENTE ELETTO, NEL COMUNE DI GUILMI.

07. LE CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DI EVENTUALI ALTRI ORGANI COLLEGIALI, SONO COMUNICATE AL DOMICILIO INDICATO NEL COMMA PRECEDENTE.

ART. 23

COMPETENZE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA PER GLI ATTI INDICATI

DALL' ARTT. 32 DELLA LEGGE N. 142/1990 E NEGLI ALTRI CASI INDICATI DA LEGGI STATALI.

02. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI 60 GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

ART. 24

GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.
02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.
03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.
04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 25

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E DA N. 04 ASSESSORI.

ART. 26

ELEZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ELEZIONE DELLA GIUNTA AVVIENE NEI MODI E TERMINI STABILITI DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE N. 142/90 .
02. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO, CHE E' COLUI CHE RIPORTA NELL'ELEZIONE IL NUMERO INDIVIDUALE PIU' ALTO DI VOTI, NEL TERMINE STABILITO DAL COMMA 05 DELL' ARTT. 34 , IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, PREVIA DIFFIDA, PROVVEDE IL PREFETTO.
03. LA ELEZIONE DELLA GIUNTA CONTIENE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO, DI VICE SINDACO E DI ASSESSORI; L'ORDINE IN CUI SONO INDICATI GLI ASSESSORI DETERMINA L'ANZIANITA' PER LA SOSTITUZIONE DEL SINDACO, IN ASSENZA DEL VICE SINDACO.

ART. 27

COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA ESERCITA LE FUNZIONI DELL' ARTT. 35 DELLA LEGGE N. 142/1990 .
02. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LA LORO NATURA DEBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.
03. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.
04. LA GIUNTA IN PARTICOLARE:
 - A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;
 - B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITE AL CONSIGLIO;
 - C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI

PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;
D) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;
E) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI: ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;
F) PROPONE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE;
G) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;
H) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;
I) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;
L) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;
M) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI;
N) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;
O) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 28

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI E DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL'APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA

PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL'AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI E APPREZZAMENTI SU "PERSONE" IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO IN "SEDUTA PRIVATA".

04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE SALVO DECISIONI DIVERSE DELL'ORGANO MEDESIMO.

ART. 29

SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI

SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO.

ART. 30

COMPETENZE DEL SINDACO

01. IL SINDACO ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DAGLI ARTT. 36 E 38 DELLA LEGGE N. 142/1990 NONCHE' QUELLE STABILITE DALLE ALTRE LEGGI STATALI E REGIONALI NONCHE' DAI REGOLAMENTI.

02. IL SINDACO IN PARTICOLARE:

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- C) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- D) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- E) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
- F) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;
- G) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE.
- H) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- I) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE, NEL RISPETTO DELLE VIGENTI LEGGI STATALE E REGIONALE IN MATERIA;
- L) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;
- M) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI;
- N) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
- O) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- P) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- Q) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- R) CONTROLLA L'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA;
- S) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;
- T) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI E SERVIZI SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA;
- U) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE, DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE;
- V) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI, NEI LIMITI

PREVISTI DALLA LEGGE;

Z) PROPONE GLI ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO FORMALE (O INFORMALE) LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE.

ART. 31

IL VICE SINDACO

01. IL VICE SINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

ART. 32

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA REVOCA E SOSTITUZIONE

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO 1/3

DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 142/90 . LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE 10 GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

03. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

04. ALLA SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA. PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO. LA DECORRENZA DI CUI AL COMMA 08 DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 142/90 HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

05. LE STESSE PROCEDURE DI FORME SI APPLICANO PER LA REVOCA O PER LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA DEGLI AMMINISTRATORI, ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DI AZIENDE SPECIALI E DI ISTITUZIONI DIPENDENTI.

ART. 33

REGOLAMENTI INTERNI

01. CON APPOSITI REGOLAMENTI SARANNO DISCIPLINATE LE FORME DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLA GIUNTA E DELLE COMMISSIONI.

CAPO 07

CONTROLLO SUGLI ORGANI E SUGLI ATTI

ART. 34

SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE SCIOLTO CON DECRETO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SU PROPOSTA DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER I MOTIVI E CON LE MODALITA' PREVISTE DALL' ARTT. 39 DELLA LEGGE 142/90 .
02. IN ATTESA DEL SUDDETTO DECRETO DI SCIoglimento, IL PREFETTO PER I MOTIVI DI GRAVE ED URGENTE NECESSITA', PUO' SOSPENDERE, PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 90 GIORNI IL CONSIGLIO COMUNALE E NOMINARE UN COMMISSARIO PER LA PROVVISORIA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE.

ART. 35

RIMOZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

01. IL SINDACO, I CONSIGLIERI COMUNALI E GLI ASSESSORI POSSONO ESSERE RIMOSSE DALLA CARICA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SU PROPOSTA DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER I MOTIVI DI CUI ALL' ARTT. 40 DELLA LEGGE 142/90 .
02. IL PREFETTO PUO' SOSPENDERE GLI AMMINISTRATORI DI CUI AL COMMA 01 QUALORA SUSSISTANO MOTIVI DI GRAVE ED URGENTE NECESSITA'.
SONO FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 19.03.1990 , N. 55 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

ART. 36

CONTROLLO SUGLI ATTI

01. PER IL CONTROLLO SUGLI ATTI SI APPLICANO LE NORME E LE PROCEDURE DETTATE NEL CAPO 12 DELLA LEGGE 142/90 E QUELLE CONTENUTE IN LEGGI SPECIALI.

CAPO 08

SERVIZI

ART. 37

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE NELL' AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA'.
02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.
03. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI NELLE SEGUENTI FORME:
A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE
O UNA AZIENDA;
B) IN CONCESSIONE A TERZI QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;
C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;
D) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNO IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL'AMBITO DELLA LEGGE ED IN RELAZIONE ALLE FORME DI GESTIONE SUINDICATE, REGOLA CON PROPRI PROVVEDIMENTI L'ISTITUZIONE, LA PARTECIPAZIONE, LE MODALITA' DI GESTIONE, LE FINALITA', GLI INDIRIZZI, L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO, APPROVANDO OVE OCCORRE, I RELATIVI ATTI COSTITUTIVI E I REGOLAMENTI E CONFERENDO L'EVENTUALE CAPITALE DI DOTAZIONE.

ART. 38

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

01. L'AZIENDA SPECIALE E' L'ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO STATUTO, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. L'ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE DELL'ENTE COMUNE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

03. ORGANI DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DELL'AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE. ESSI SONO NOMINATI, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAI CURRICULA DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE, CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE. IL DIRETTORE E' NOMINATO DALLA GIUNTA COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO.

04. L'AZIENDA E L'ISTITUZIONE INFORMANO LA LORO ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' E DANNO L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI COMPRESI I TRASFERIMENTI. NELL'AMBITO DELLA LEGGE, L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI, QUELLI DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

05. IL COMUNE CONFERISCE IL CAPITALE IN DOTAZIONE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE. PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE ESERCITA LE SUE FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI. LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE, NONCHE' FORME AUTONOME DI VERIFICA DELLA GESTIONE.

CAPO 09

FORME COLLABORATIVE

ART. 39

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D'INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI E INTESI DI COOPERAZIONE.

ART. 40

CONVENZIONI

01. PER LO SVOLGIMENTO COORDINATO DI DETERMINATE FUNZIONI E SERVIZI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' STIPULARE APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LA CONVENZIONE DERIVA DA UN ACCORDO TRA LE PARTI CHE, ASSUMENDO LA FORMA SCRITTA, DETERMINA TEMPI, MODI, SOGGETTI, PROCEDURE E FINANZIAMENTI PER LA PROPRIA REALIZZAZIONE.

03. PREPARATA E DEFINITA MEDIANTE OPPORTUNE CONFERENZE DI SERVIZIO TRA LE PARTI INTERESSATE, VIENE QUINDI SOTTOPOSTA ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 41

CONSORZI

01. IL COMUNE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI DI NORMA RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E/O NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLA FORMA ORGANIZZATIVA PREVISTI NELL'ARTICOLO PRECEDENTE, PUO' COSTITUIRE CON ALTRI COMUNI O INSIEME CON LA PROVINCIA UN CONSORZIO SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DI CUI ALL'ARTT. 23 DELLA LEGGE 142/90 IN QUANTO COMPATIBILI. A TAL FINE I

RISPETTIVI CONSIGLI APPROVANO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, UNA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTT. 24 DELLA LEGGE 142/90 UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO. IN PARTICOLARE LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE LA TRASMISSIONE AGLI ENTI ADERENTI DEGLI ATTI

FONDAMENTALI DEL CONSORZIO. L'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO E' COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ASSOCIATI NELLA PERSONA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE O DI UN LORO DELEGATO, CIASCUNO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO. L'ASSEMBLEA ELEGGE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NE APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI PREVISTI DALLO STATUTO. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 42

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE, DELLA

PROVINCIA E DELLA REGIONE, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, O COMUNQUE DI DUE O PIU' TRA I SOGGETTI PREDETTI, IL SINDACO PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA, PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO. L'ACCORDO SARA' PROMOSSO CON LE MODALITA' E CON GLI EFFETTI DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142

CAPO 10

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 43

AUTONOMIA FINANZIARIA

01. E' RISERVATO ALLA LEGGE L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE: IL COMUNE HA UNA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

02. LE ENTRATE FINANZIARIE DEL COMUNE SONO LE SEGUENTI:

- A) IMPOSTE PROPRIE;
- B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI O REGIONALI;
- C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
- D) TRASFERIMENTI ERARIALI;
- E) TRASFERIMENTI REGIONALI;
- F) ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE;
- G) RISORSE PER INVESTIMENTI;
- H) ALTRE ENTRATE.

03. AL COMUNE E' RICONOSCIUTA CON LEGGE, UNA PROPRIA PODESTA' IMPOSITIVA PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE, TASSE E TARIFFE. PER LA ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI PROPRIA COMPETENZA, IL COMUNE DETERMINA LE TARIFFE O I CORRISPETTIVI DA PORSI A CARICO DEGLI UTENTI ANCHE IN MODO NON GENERALIZZATO.

04. LE ENTRATE FISCALI SONO UTILIZZATE PER I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

ART. 44

BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE DELLO STATO.

02. IL COMUNE DELIBERA ENTRO IL 31 OTTOBRE IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO FINANZIARIO. IL BILANCIO E' CORREDATO DI UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DI UN BILANCIO PLURIENNALE DI DURATA PARI A QUELLO DELLA REGIONE DI APPARTENENZA. IL BILANCIO E I SUOI ALLEGATI DEVONO COMUNQUE ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

03. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. SENZA TALE ATTESTAZIONE L'ATTO E' NULLO DI DIRITTO.

04. I RISULTATI DI GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO.

05. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

ART. 45

CONTROLLO FINANZIARIO INTERNO ED ESTERNO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE CON LE MODALITA' E CON I POTERI E FACOLTA' DI CUI ALL' ARTT. 57 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 IL REVISORE DEI CONTI.

02. CON L'APPOSITO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' SARANNO DISCIPLINATE LE FORME PER IL CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE.

ART. 46

DISCIPLINA DEI CONTRATTI

01. OGNI CONTRATTO DEVE ESSERE PRECEDUTO DA APPOSITA DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO:

- A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;
- B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;
- C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI DELLO STATO E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.

02. IL COMUNE DOVRA' INOLTRE ATTENERSI ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA CEE RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO. L'APPOSITO REGOLAMENTO CONTERRA' LA DISCIPLINA PER LA STIPULAZIONE E LA GESTIONE DEI CONTRATTI.

CAPO 11

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 47

AUTOORGANIZZAZIONE

01. NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOORGANIZZAZIONE, IL COMUNE ADOTTERA' APPOSITO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ORGANICA DEL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE, ISPIRANDOSI AI CRITERI E PRINCIPI FISSATI DAI COMMA 01 , 02 , 03 DELL' ARTT. 51 DELLA LEGGE 142/1990 , DOVRA' ATTENERSI IN PARTICOLARE AI SEGUENTI PRINCIPI FUNZIONALI, INDIRIZZI GENERALI E CONTENUTI:

- A) FISSAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE, PREVEDENDO ANCHE, OVE POSSIBILE, POSTI PART-TIME;
- B) DIVISIONE PER AREA FUNZIONALE DEI SERVIZI DI ATTRIBUZIONE, CON PREVISIONE DI ALMENO LE AREE AMMINISTRATIVA, TECNICA, ECONOMICO-FINANZIARIA;

- C) PREVISIONE DELLE FIGURE APICALI PER SINGOLA AREA COME PER LEGGE, QUALI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI E DEI PROCEDIMENTI, INDIVIDUANDO, OVE POSSIBILE, ANCHE L'UNITA' ADDETTA AGLI ORGANI DEL COMUNE ED AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE. QUALORA IL COMUNE NON ABBAIA ALLE DIPENDENZE PERSONALE SPECIFICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ANZIDETTE FUNZIONI, LA GIUNTA POTRA' CONFERIRE TALI INCARICHI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'AREA TECNICA, CON INCARICHI TRIENNALI MEDIANTE CONTRATTO PROFESSIONALE, A PROFESSIONISTI DI SPERIMENTATA CAPACITA' E COMPETENZA VERSO COMPENSI STABILITI DI ANNO IN ANNO SECONDO LE PRESTAZIONI RICHIESTE;
- D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA'; DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE;
- E) UTILIZZAZIONE FUNZIONALE DEL PRINCIPIO DELLA MOBILITA' INTERNA;
- F) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IL PIU' POSSIBILE PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;
- G) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO;
- H) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
- I) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- L) TRATTAMENTO ECONOMICO.
02. LE COMPETENZA E MODALITA' PER LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO E PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI, LE RESPONSABILITA' SULLE PROCEDURE D'APPALTO E DI CONCORSO SARANNO CONTENUTE NEGLI APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 48

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO TITOLARE, FUNZIONARIO STATALE ISCRITTO IN APPOSITO ALBO NAZIONALE.
02. LA LEGGE DELLO STATO REGOLA LO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL SEGRETARIO, REGOLA ALTRESI' LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' DEL PREDETTO FUNZIONARIO. IL SEGRETARIO, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, OLTRE ALLE COMPETENZE DI CUI ALL' ARTT. 51 DELLA LEGGE 142/1990 , SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEI SINGOLI UFFICI E SERVIZI E NE COORDINA L'ATTIVITA', CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI E PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO.
03. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' ROGARE GLI ATTI PER I QUALI IL COMUNE E' PARTE INTERESSATA COME PER LEGGE.

CAPO 12

RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEL PERSONALE

ART. 49

RESPONSABILITA'

01. PER GLI AMMINISTRATORI E PER IL PERSONALE DEL COMUNE SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO AGENTE

CONTABILE CHE ABBA MANEGGIO DI PUBBLICO DENARO O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI DEL COMUNE, NONCHE' COLORO CHE SI INGERISCA NEGLI INCARICHI ATTRIBUITI A DETTI AGENTI DEVONO RENDERE IL CONTO DELLA LORO GESTIONE E SONO SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

02. L'AZIONE DI RESPONSABILITA' SI PRESCRIVE IN CINQUE ANNI DALLA COMMISSIONE DEL FATTO. LA RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI DEL COMUNE E' PERSONALE E NON SI ESTENDE AGLI EREDI.

ART. 50

RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO E DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI

01. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO, DEVE ESSERE RICHIESTO IL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'.

02. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE. NEL CASO IN CUI IL COMUNE NON ABBA, MA A TAL FINE DOVRA' PROVVEDERE SE CONSENTITO DALLA LEGGE, FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI, IL PARERE E' ESPRESSO DAL SEGRETARIO DEL COMUNE IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALL'ENTE UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO.

04. IL SEGRETARIO E I RESPONSABILI DEI SINGOLI SERVIZI RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI ESPRESSI.

ART. 51

PARERE SU ATTI PER I QUALI IL SEGRETARIO E IL FUNZIONARIO SONO DIRETTAMENTE INTERESSATI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE E I FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SINGOLI SERVIZI ESPRIMONO IL PARERE DI COMPETENZA ANCHE SUGLI ATTI DELIBERATIVI PER I QUALI SONO INTERESSATI, SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE DI LEGGE.

CAPO 13

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 52

NORME DI RINVIO

01. PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO SI FA ESPLICITO RIFERIMENTO ALLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 E ALLE LEGGI CONCERNENTI L'ATTIVITA' DEGLI ENTI LOCALI.

02. FINO ALL'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, RESTANO IN VIGORE LE NORME VIGENTI SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTINO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.

ART. 53

REVISIONE DELLO STATUTO

**01. IL PRESENTE STATUTO PUO' ESSERE MODIFICATO CON LE STESSE PROCEDURE
DI CUI ALL` ARTT. 04 DELLA LEGGE 142/1990**